

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 marzo 2018, n. 90
C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso. Rilascio accreditamento istituzionale del Centro Diurno denominato "L'APPRODO" di Lucera (FG) - Piazza Giuseppe Maria Secondo 1/10, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione."*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

in Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *"Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*, prevede all'art. 24, comma 1 che *"Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6."*

Con nota prot. n. 06/2017 del 26/06/2017 trasmessa con PEC in pari data, l'Amministratore Unico del "C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl)", con sede legale in Campobasso – Via Longano n. 20, ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale del Centro Diurno denominato

“L’Approdo” sito in Lucera alla Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n° 1 al n° 10, con dotazione di n. 20 posti, dichiarando, tra l’altro:

“Che il Centro Diurno per Utenti Psichiatrici “l’Approdo” sito nel Comune di Lucera alla Piazza Giuseppe Maria Secondo n° civici da 1 a 10, alla data di entrata in vigore della L.R. 02 maggio 2017, n. 9 è in possesso della verifica del fabbisogno territoriale giusta Delibera D.G. ASL FG n. 1758 del 08/10/2010 e Determina Dirigenziale Regione Puglia n. 49 del 22/02/2011 e dell’autorizzazione all’esercizio giusta Determina Dirigenziale n. 192 del 22/06/2012 (...).”

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/5504 del 18/10/2017 trasmessa al legale rappresentante del C.U.S. di Campobasso e, per conoscenza, al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del DSM della ASL FG, al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità di questo Dipartimento ed al Sindaco del Comune di Lucera, questa Sezione:

“atteso che:

- la sopra riportata istanza di accreditamento prot. n. 06/2017 del 26/06/2017 ed il certificato di agibilità ivi allegato, prot. n. 47417 del 12/10/2016, rilasciato dal Dirigente del V Settore del Comune di Lucera, sono riferiti ad una struttura ubicata in Lucera alla Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n° 1 al n° 10;*
- il parere di compatibilità regionale di cui alla D.D. n. 49 del 22/02/2011 (e conseguente autorizzazione alla realizzazione prot. n. 27956 del 29/06/2011 del Comune di Lucera) e la successiva autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS) con Determinazione Dirigenziale n. 192 del 22/06/2012 sono invece relativi al Centro Diurno ubicato in Lucera alla Via Carmine Vecchio n. 1;*

considerato che ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 9/2017, in vigore dal 02/05/2017 (in precedenza ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.), il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi dell’art. 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento, da rilasciarsi per la tipologia di struttura di cui trattasi da parte della Regione previa acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione comunale per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, punto 2.3. e dell’articolo 7 della medesima L.R. n. 9/2017;”;

ha comunicato che “per poter dare corso al procedimento istruttorio relativo all’istanza di rilascio dell’accreditamento istituzionale per il Centro Diurno sito nel Comune di Lucera alla Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n° 1 al n° 10, la S.V. dovrà necessariamente attivare il sopra citato procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione regionale all’esercizio, per trasferimento, nella medesima sede, mediante presentazione:

- dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento al Sindaco del Comune di Lucera; (...);*
- successivamente, dell’istanza di autorizzazione all’esercizio nella sede di Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n° 1 al n° 10, comprensiva della suddetta autorizzazione comunale alla realizzazione per trasferimento e dell’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i..”*

Con nota prot. n. 08/2017 del 02/11/2017, trasmessa con PEC in pari data, l’Amministratore Unico del C.U.S. di Campobasso ha comunicato a questa Sezione quanto segue:

“Tenuto conto della diversità di indirizzo riscontrata tra la richiesta di Accreditamento istituzionale e quelle relative alla richiesta di Autorizzazione alla realizzazione e alla successiva richiesta di Autorizzazione all’Esercizio, codesta Regione con la nota in riferimento (...) ha comunicato che è necessario attivare il procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione alla Realizzazione per trasferimento per poter procedere al rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio.

Al riguardo, si comunica che la diversità di indirizzo riscontrata è solo formale, l’immobile ove è allocato il Centro Diurno è sempre lo stesso, non vi è stato alcun trasferimento da Via Carmine Vecchio a Piazza Giuseppe Maria Secondo, è la denominazione stradale che nel tempo è stata modificata.

L’immobile in parola, infatti, risulta identificato al catasto fabbricati al Foglio 81, particella 1666 sub 104 e 105 (all. 1 e 2) e all’atto del rilascio della concessione edilizia n. 1583 del 17.14.1990 l’indirizzo era Via per Foggia zona di nuova espansione (all. 3), con la variante in corso d’opera n. 1872 del 16.11.1993 l’indirizzo diventa

Via Philadelphia (all. 4). Questo Consorzio prende in locazione i locali dove allocare il C.D. e chiede al Comune l'autorizzazione alla realizzazione del C.D. inserendo, su indicazione del proprietario dell'immobile, l'indirizzo Via Carmine Vecchio, lo stesso errore formale lo compie il progettista (di Lucera) che nella DIA indica l'indirizzo Via Carmine Vecchio, lo stesso errore formale lo compie il progettista (di Lucera) che nella DIA indica l'indirizzo di Via Carmine Vecchio anche se i riferimenti catastali sono sempre gli stessi (all. 5,6,7 e 8). Quando questo Consorzio chiede al Comune la destinazione d'uso dei locali ove è stato allocato il C.D. il Comune precisa l'indirizzo dei locali: Piazza Giuseppe Maria Secondo civici 1/10 e Via Campanile civici 63/71 in contrada Carmine Vecchio (all. 9). A questo punto viste le variazioni di indirizzo susseguitesi nel tempo viene chiesto al Comune il Certificato Toponomastico (all. 10) che conferma l'indirizzo di cui al certificato di destinazione d'uso. Tutto ciò premesso, atteso che l'ingresso al C.D. è ubicato alla Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n. 1 al n. 10 questo Consorzio nella richiesta di Accredimento istituzionale ha ritenuto di indicare tale indirizzo. Certi di aver chiarito la discordanza di indirizzo riscontrata da codesta Regione si chiede di voler riesaminare la richiesta di Accredimento istituzionale inoltrata il 26.06.2017 alla luce di quanto sopra detto. Ad ogni buon fine si allega (all. 11) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (...).".

Posto quanto sopra;

verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal citato art. 24, comma 1;

richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che "L'accredimento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa" ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che "Ai fini della concessione dell'accredimento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accredimento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale";

visto l'art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare";

con nota prot. n. A00_183/8679 del 22/12/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno con n. 20 posti denominato "L'Approdo", ubicato nel Comune di Lucera (FG) alla Piazza Giuseppe Maria Secondo dal n° 1 al n° 10 e gestito dal "C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl)" di Campobasso, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura "Centro Diurno" (art. 4 R.R. n. 7/2002).

Con nota prot. n. 09033/18 dell'08/02/2018 trasmessa con PEC il 09/02/2018, ad oggetto "GIUDIZIO FINALE

- *CENTRO DIURNO L'APPRODO – LUCERA – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA – SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA' PROT. 8679 DEL 22.12.2017.*”, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL BT ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante del C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl) di Campobasso quanto segue:

“Facendo seguito alla nota indicata in oggetto, con la quale la Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta -Servizio Accreditamenti, ha delegato questo Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire gli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti ulteriori per il rilascio dell'accreditamento per CENTRO DIURNO 'L'APPRODO' 20 UTENTI – C.U.S. CONSORZIO UTILITA' SOCIALE PIAZZA MARIA SECONDO 1/10 LUCERA, si comunica che in data 07.02.2018 è stato effettuato idoneo sopralluogo presso la struttura nonché la valutazione di atti e documenti inerenti la verifica delegata. Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento:

- *Visto l'esito del sopralluogo ;*
- *Vista la documentazione esibita;*

si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE per il rilascio dell'accreditamento per CENTRO DIURNO 20 UTENTI:

<i>Denominazione</i>	<i>CENTRO DIURNO L'APPRODO</i>
<i>Titolare</i>	<i>C.U.S. CONSORZIO UTILITA' SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.</i>
<i>Legale rappresentante</i>	<i>MUCCI DOMENICO</i>
<i>Sede legale</i>	<i>VIA LONGANO 20 CAMPOBASSO</i>
<i>Sede operativa</i>	<i>PIAZZA MARIA SECONDO 1/10 - LUCERA</i>
<i>Attività</i>	<i>CENTRO DIURNO 20 UTENTI</i>
<i>Ricettività</i>	<i>//</i>
<i>Natura giuridica</i>	<i>PRIVATA</i>

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017 e:

DR. SABRINA SOCCORSA FRANCESCA PETRELLA

<i>Nato</i>	<i>SAN SEVERO</i>	<i>18.05.1978</i>
<i>Laurea in</i>	<i>MEDICINA E CHIRURGIA</i>	<i>UNIVERSITA' PAVIA 23.03.2007</i>
<i>Specializzazione</i>	<i>PSICHIATRIA</i>	<i>UNIVERSITA' FOGGIA – 23.03.2012</i>
<i>Abilitazione professione</i>	<i>1/2007</i>	
<i>Iscrizione albo/ordine</i>	<i>FOGGIA</i>	<i>n°6239 – 20.09.2007”.</i>

Per quanto sopra, si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l'accreditamento istituzionale del Centro Diurno di riabilitazione psichiatrica denominato “L'APPRODO” con n. 20 posti, sito in Lucera (FG) in Piazza Giuseppe Maria Secondo 1/10, gestito dal C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl) di Campobasso, con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante del C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl) di Campobasso, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,*

la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)".*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, l'accreditamento istituzionale del Centro Diurno di riabilitazione psichiatrica denominato "L'APPRODO" con n. 20 posti, sito in Lucera (FG) in Piazza Giuseppe Maria Secondo 1/10, gestito dal C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl) di Campobasso, con la precisazione che:
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante del C.U.S. Consorzio

Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl) di Campobasso, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;

- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati (strutture private e professionisti accreditati n.d.r.)”*;

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del “Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale (srl)” con sede in Campobasso - Via Longano 20;
- al Direttore Generale della ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Lucera (FG).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/all’Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)